

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2503-B}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE, MARINA MERCANTILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 1° agosto 1985

MODIFICATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 febbraio 1986 (Stampato n. 1480)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI VINCENZO, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI

Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 febbraio 1986*

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Anche in relazione alla speciale natura dell'attività lavorativa svolta, nonché alle peculiari necessità che in questa attività insorgono in alcuni periodi dell'anno per le operazioni collegate ai flussi turistici da e per il nostro paese al fine di assicurare un ordinato ed efficiente svolgimento di tali operazioni, le aziende di trasporto aereo e le aziende esercenti i servizi aeroportuali, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, alla legge 26 novembre 1979, n. 598, all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, possono assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato da adibire ai servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale complessivamente adibito ai servizi sopra indicati, al 1° gennaio dell'anno in cui le assunzioni si riferiscono. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere derogata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previo accertamento dell'Ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse.

Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle suddette richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al comma precedente.

TESTO

MODIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera ».